



Risposta all'8° quesito

Relativamente alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza sanitaria integrativa, un utente ha formulato il seguente quesito:

“Con riferimento al Disciplinare di gara – Sezione B, ed in particolare ai paragrafi B.5 (Soggetti ammessi alla gara), B.5.3 (Casse di assistenza, fondi sanitari, enti, società di mutuo soccorso), nonché B.5.4 (Coassicurazione) e al richiamo ai requisiti della Sezione F, si chiede di confermare che Società di Mutuo Soccorso/Fondi Sanitari Integrativi/Casse di Assistenza aventi finalità assistenziali e regolarmente iscritte all'Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi (D.M. 27.10.2009) possano presentare offerta quali concorrenti in forma singola, senza alcun coinvolgimento di una Compagnia di Assicurazione.

Qualora la partecipazione “in via autonoma” non sia ammessa si chiede di precisare in quale forma giuridica la Compagnia di Assicurazione debba intervenire, alla luce della non applicabilità a Società di Mutuo Soccorso/Fondi Sanitari Integrativi/Casse di Assistenza degli istituti della coassicurazione e della riassicurazione.”.

Il quesito si compone di due parti: una prima parte contenente una specifica domanda e una seconda parte formulata in via subordinata in base alla risposta alla prima parte.

La risposta alla prima parte del quesito è la seguente.

Si conferma che il coinvolgimento della Compagnia assicurativa è necessario. In particolare è necessaria tanto la presenza della Compagnia assicurativa quanto la presenza del Fondo poiché:

- per quanto riguarda la Compagnia assicurativa, la sua presenza è richiesta onde ottemperare alla normativa interna applicabile a ciascun Lotto (art. 4, co. 1, lett. f, dello *Statuto del Fondo di previdenza per il personale dell'ARS*, e art. 2, co. 1, della *Disciplina del Fondo di Solidarietà tra gli on.li Deputati dell'ARS*) in base alla quale tra i compiti dei Fondi si



annovera la “*stipulazione di una convenzione con una compagnia assicurativa di primaria importanza per l’assistenza sanitaria integrativa*”;

- per quanto riguarda il Fondo sanitario (e le figure ad esso equiparate), la sua presenza è richiesta in quanto solo per le polizze sottoscritte con questo tipo di soggetti, è possibile la deduzione del premio pagato dal reddito imponibile.

Alla luce della risposta alla prima parte, vi è spazio per rispondere alla seconda parte del quesito.

In ordine alle forme giuridiche per la partecipazione congiunta, nel paragrafo B.5 presente nei Disciplinari di entrambi i Lotti, si precisa che “*gli operatori economici, incluse le Compagnie di Assicurazione, sono ammessi a partecipare **in forma associata** con un Fondo sanitario integrativo ovvero con enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale (i quali assumeranno il ruolo di mandatario), ovvero con le modalità previste dall’**art. 104** del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. nella qualità di imprese ausiliarie o ancora come imprese subappaltatrici.*”

Palermo, 10 dicembre 2025

Il Responsabile Unico del Progetto

(Dott. Rosario Micciché)